



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORDSUALI

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonella Dragotto	Presidente
Dott.ssa Roberta Brera	Giudice
Dott.ssa Elisabetta Bianco	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA di apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Letta la domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 268 c.c.i., presentata da MICHELE RAGOZZINO (C.F. RGZMHL69A10B963J), rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELE LUIGI CAPITANI ;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), c.c.i., in relazione al luogo di residenza della parte ricorrente residente a Tortona;

considerato che parte ricorrente risulta qualificabile come sovraindebitata ex art. 268 e art. 2 c.1 lett. c) CCI, in quanto:

- ha un passivo di circa 100.000 euro a fronte di un attivo costituito esclusivamente dal proprio reddito da lavoro, in assenza di immobili e mobili utilmente liquidabili;
- non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale in quanto la ditta individuale di cui era titolare è stata cancellata nel 2022;



accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

letta la relazione dell'OCC ex art. 269 c.2 CCI;

considerato che, in estrema sintesi, il ricorrente, privo di beni immobili e mobili da liquidare, intende mettere a disposizione dei creditori 300 euro mensili per tre anni, pari alla differenza tra stipendio e spese di mantenimento (v. l'integrazione e la precisazione a verbale del 26.11.2025 con l'impegno a versare 300 euro mensili a fronte dei 200 euro indicati in ricorso) e il 50% della tredicesima e quattordicesima mensilità;

preso atto che il difensore ha dichiarato all'udienza del 26.11.2025 di ridurre il proprio onorario per consentire un maggior soddisfacimento dei creditori;

richiamata, sull'ammissibilità di una procedura di liquidazione controllata senza beni diversi da quote di reddito, la sentenza di questo Tribunale n. 35/2024 del 13 giugno 2024 che ha recepito quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024;

rilevato che l'indebitamento complessivo è pari a circa 100.000 euro, principalmente verso AER, e deriva dal precedente esercizio dell'attività commerciale nell'interesse della ditta individuale nell'attività di gestione di bar e locali commerciali;

fatta salva la successiva verifica della sussistenza in concreto dei presupposti per l'esdebitazione ex art. 280 CCI sulle cause di indebitamento;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata di MICHELE RAGOZZINO (C.F. RGZMHL69A10B963J);

nomina

il Giudice delegato in persona del dott.ssa Elisabetta Bianco;

nomina

il liquidatore nella persona dell'avv. Daniele Enrico Paci, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

assegna



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati, con oscuramento di dati personali di terzi o dati diversi dal nome, cognome e codice fiscale del debitore ammesso alla liquidazione controllata;

ordina

la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompresi nell'attivo di cui la debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio a cura del liquidatore;

avverte

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;



- d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;
- e) a norma dell'art. 142 c.c.i. richiamato dall'art. 270 c 5 c.c.i. la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.

rimette

al G.D **su istanza apposita della ricorrente**, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

dispone

che, stante l'inopponibilità alla procedura di cessioni volontaria del quinto in essere, analogamente a pignoramenti presso terzi di quota dello stipendio/pensione alla luce degli artt. 143, 150, 151 cci richiamati dall'art. 270 cci nonché dell'art. 144 cci ritenuto applicabile dalla giurisprudenza anche alla liquidazione controllata (Trib. Mantova, 12.12.2023), il Liquidatore dia avviso al datore di lavoro/ente pensionistico di interrompere la cessione e /o trattenuta dello stipendio/pensione

DISPONE che il liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.

Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche

a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 9.12.2025

Il Giudice relatore

Elisabetta Bianco

Il Presidente

Antonella Dragotto

